



Condizioni Generali di Contratto di Toll4Europe

[imprenditore come cliente finale]

Utilizzo dei servizi di riscossione di pedaggi di Toll4Europe

La presente è una traduzione non vincolante.

Solamente la versione tedesca della Condizioni Generali è vincolante per il cliente.

1 Ambito di applicazione e modifiche

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano rapporto commerciale tra Toll4Europe GmbH (di seguito denominata T4E) e i clienti per l'utilizzo del sistema di riscossione dei pedaggi di T4E.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono intese per i rapporti commerciali tra T4E e le società soggette al pagamento di pedaggi (come definite al § 14 BGB-Codice Civile tedesco), le persone giuridiche di diritto pubblico o fondi comuni di investimento di diritto pubblico conformemente al diritto tedesco o i clienti commerciali e le istituzioni equiparabili al di fuori dell'ambito del diritto tedesco (di seguito denominati clienti).

1.3 Si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di Contratto di T4E; le Condizioni Generali di Contratto del cliente non saranno riconosciute anche senza espressa obiezione da parte di T4E.

1.4 Il cliente sarà informato di eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali di Contratto. Tali informazioni sono fornite per iscritto o con mezzi di comunicazione elettronici (e-mail e simili). Le modifiche alle presenti Condizioni Generali di Contratto si considerano accettate se il cliente non solleva obiezioni a T4E per iscritto o per via elettronica. Il cliente sarà debitamente informato di questa procedura. L'obiezione deve pervenire a T4E entro sei settimane dalla notifica della modifica al cliente.

2 Utilizzo del sistema di riscossione dei pedaggi

2.1 L'utilizzo del sistema di riscossione del pedaggio di T4E avviene tramite dalle unità di bordo installate nei veicoli (di seguito denominate OBU, ovvero "On-Board-Units") che calcolano il pedaggio in funzione della distanza. Per ulteriori informazioni sul servizio di pedaggio elettronico europeo (EETS) e sulle tratte di T4E, visitare il sito www.toll4europe.eu/en.

2.2 Al fine di fornire il suddetto servizio (di seguito denominato "servizio di pedaggio"), T4E collabora generalmente con i partner che gestiscono i suoi servizi di pedaggio (di seguito denominati "partner commerciali"). Di norma, i partner commerciali sono anche i fornitori dei servizi di pedaggio incaricato dal cliente, che provvedono alla sua registrazione presso T4E e mettono a disposizione dei clienti l'OBU. I partner commerciali sono responsabili nei confronti dei clienti per l'assistenza tecnica e altri servizi nell'ambito della gestione dell'OBU.

2.3 Qualora il fornitore dei servizi di pedaggio incaricato dal cliente non fosse un partner commerciale diretto di T4E, le disposizioni relative ai partner commerciali di cui ai punti 2.2, 3.2, 6 e 8.4 si applicano rispettivamente ai fornitori dei servizi di pedaggio incaricati dal cliente, che provvedono alla registrazione del cliente presso T4E tramite i partner commerciali affiliati a T4E. Le altre disposizioni relative ai partner commerciali rimangono invariate.

2.4 Se il cliente si registra direttamente presso T4E e quindi non è collegato a T4E tramite un partner commerciale, T4E è responsabile nei confronti del cliente per l'assistenza tecnica e altri servizi nell'ambito della gestione dell'OBU.

3 Condizioni particolari per il sistema di pagamento dei pedaggi e per gli obblighi di pagamento dei clienti nelle singole aree soggette a pedaggio

3.1 Nelle aree soggette a pedaggio in Germania, Belgio, Svizzera e Bulgaria così come in tutte le altre aree soggette a pedaggio, consultabili sotto www.toll4europe.eu/en/customer-information, il cliente incarica T4E a ogni utilizzo del sistema di riscossione dei pedaggi di pagare il pedaggio dovuto ai rispettivi esattori dei pedaggi. Il calcolo dell'aliquota del pedaggio, il controllo del sistema di riscossione dei pedaggi e la

successiva riscossione del pedaggio non sono soggetti alle presenti Condizioni Generali di Contratto ma alle condizioni del rispettivo esattore del pedaggio e delle normative nazionali.

3.2 T4E paga il pedaggio al rispettivo esattore del pedaggio per conto del cliente. Il cliente deve rispettare il diritto al pagamento anticipato (§ 669 BGB-Codice Civile tedesco) o di indennizzo spese (§ 670 BGB). Di norma, i partner commerciali sono responsabili dell'incasso degli importi dovuti del cliente e delle relative modalità, e sono inoltre autorizzati a richiedere al cliente il pagamento anticipato ai sensi del § 669 BGB.

3.3 T4E fornisce al cliente l'elenco dei pedaggi, l'elenco dei singoli viaggi e le fatture per l'utilizzo del sistema di riscossione dei pedaggi (di seguito "documenti") e, se del caso, le mette a disposizione anche in formato elettronico. Il cliente dà il suo esplicito consenso alla trasmissione elettronica delle fatture. I documenti possono anche essere messi a disposizione dal partner commerciale o dal fornitore dei servizi di pedaggio incaricato ai sensi dei punti 2.2 o 2.3. Il cliente acconsente espressamente alla trasmissione dei documenti al partner commerciale o al fornitore dei servizi di pedaggio incaricato. Il cliente può richiedere i documenti direttamente a T4E solo se l'invio da parte del partner commerciale è escluso per motivi tecnici o legali.

4 Protezione dei dati

4.1 T4E raccoglie e tratta i dati personali nell'ambito di applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto ai fini della riscossione del pedaggio in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 7 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito RGPD). T4E fornisce ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, in particolare sulle basi giuridiche e sui diritti del soggetto interessato sotto il link www.toll4europe.eu/en/privacy-policy.

4.2 Nella misura in cui T4E collabora con partner commerciali per fornire i servizi di pedaggio, è necessaria una divulgazione parziale dei dati raccolti a tali partner commerciali.

In alcune aree soggette a pedaggio in cui i pedaggi vengono determinati o riscossi utilizzando la cosiddetta tecnologia "Dedicated Short Range Communication" (T4E fornirà al cliente informazioni più dettagliate su richiesta), T4E è affiliato al rispettivo esattore del pedaggio tramite un fornitore di servizi. In casi eccezionali, si possono trasmettere i dati personali al fornitore di servizi, in particolare a scopo di controllo e sanzionamento. T4E fa presente che il partner commerciale e il fornitore di servizi trattano i dati in qualità di titolare del trattamento autonomo ai sensi dell'art. 4 n. 7 RGPD.

4.3. Indipendentemente dall'informativa sulla protezione dei dati dei proprietari, T4E ha, se del caso, anche obblighi di informazione sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 13 e seguenti della RGPD alle persone incaricate dai clienti (compresi i dipendenti) che guidano i veicoli equipaggiati con le unità di bordo (di seguito denominati "conducenti"). Poiché i rispettivi conducenti non sono noti a T4E per nome, il cliente si impegna a rispettare gli obblighi di informazione di T4E per garantire che l'informativa sulla protezione dei dati allegata alle Condizioni Generali di Contratto sia consegnata ai conducenti.

5 Responsabilità

5.1 T4E risponde dei danni del cliente in conformità alle disposizioni di legge se causati da dolo o colpa grave di T4E o di rappresentanti o agenti di T4E. In altri casi la responsabilità per danni è limitata ai danni prevedibili, tipici del rapporto contrattuale.

5.2 Se i danni del cliente si basano su semplice negligenza di T4E o dei suoi rappresentanti o agenti, T4E risponde solo della violazione di obblighi contrattuali essenziali. In questo caso la responsabilità per i danni è limitata ai danni prevedibili, tipici del rapporto contrattuale.

5.3 La responsabilità per lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute o in virtù di una garanzia rimane inalterata; ciò vale anche per la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

6 Reclami e richieste di risarcimento

Se il cliente si è registrato tramite un partner commerciale, deve presentare i reclami e le richieste di risarcimento al partner commerciale.

7 Compensazione, ritenzione, trasferimento di diritti e doveri a terzi

7.1 Il cliente ha il diritto alla compensazione contro i crediti di T4E solo se tali crediti sono incontestabili o sono stati accertati e passati in giudicato o se essi sono in rapporto contrattuale reciproco ai sensi del § 320 BGB (Codice Civile tedesco) con i crediti di T4E.

7.2 Il cliente ha facoltà di far valere un diritto di ritenzione solo nella misura in cui le sue contro-rivendicazioni su cui si basa la ritenzione sono incontestate e sono state accertate e passate in giudicato.

Nessun diritto di ritenzione può essere fatto valere con diritti relativi a pedaggi pagati e rispetto a diritti di pagamento di pedaggi.

7.3 Il cliente può trasferire a terzi diritti e doveri derivanti dal rapporto commerciale tra esso e T4E solo con il previo consenso scritto di T4E.

8 Recesso, cessazione del rapporto di utilizzo

8.1 T4E può risolvere il rapporto con l'utente per giusta causa senza preavviso. Per giusta causa si intende in particolare il caso in cui

- vi siano indicazioni concrete di manipolazione o di un uso improprio dell'OBU o di altre parti del sistema di riscossione dei pedaggi di cui sia responsabile il cliente, oppure
- non sussista più alcun rapporto commerciale tra T4E e il partner commerciale, a condizione che il cliente abbia effettuato la registrazione per l'utilizzo dei sistemi di riscossione dei pedaggi tramite quest'ultimo.

8.2 Il recesso richiede la forma scritta.

8.3 Qualora T4E receda dal rapporto commerciale per giusta causa, un nuovo rapporto commerciale può essere instaurato a condizione che le cause che portate al recesso siano venute meno.

8.4 In ogni caso, il rapporto contrattuale esistente termina automaticamente e senza ulteriori spiegazioni al termine del rapporto commerciale tra il cliente e il suo partner commerciale.

9 Blocco del cliente o di singole OBU

T4E ha facoltà di bloccare il cliente, singoli o più OBU del cliente in modo temporaneo o permanente,

- se T4E ha diritto al recesso straordinario nei confronti del cliente ai sensi del punto 8.1,
- se e nella misura in cui le norme europee o nazionali pertinenti o un contratto con un esattore di pedaggi prevedono o consentono un blocco dei servizi di pedaggio di T4E o l'esattore dei pedaggi ne dispone il blocco,
- se e fintanto che T4E riscontra il guasto di una OBU che T4E non è in grado di risolvere tramite la manutenzione remota e di conseguenza il corretto funzionamento dell'OBU non è più garantito; lo

stesso vale se l'OBU rileva il malfunzionamento nell'ambito dell'autodiagnosi e si blocca automaticamente,

- se T4E perde la sua registrazione come fornitore di EETS o se il contratto di concessione o tutti i contratti di concessione ove in un paese ve ne siano diversi, per l'area soggetta a pedaggio Germaia o per le aree soggette a pedaggio del Belgio, o almeno due altre aree soggette a pedaggio dovesse cessare e pertanto T4E non offre più servizi di riscossione del pedaggio in queste aree,
- se i dati del cliente e dei veicoli e le caratteristiche di determinazione del pedaggio necessarie per la registrazione del cliente e dei suoi veicoli presso i rispettivi esattori e per la riscossione dei pedaggi siano stati trasmessi a T4E in modo carente, in misura considerevole o ripetutamente in modo tale da compromettere l'approvazione di T4E come fornitore di servizi di pedaggio e se il cliente è affiliato a T4E tramite un partner commerciale e il partner commerciale responsabile è stato bloccato per l'area di pedaggio interessata; in tal caso il blocco del cliente è limitato all'area di pedaggio interessata,
- se viene richiesta l'apertura di una procedura di insolvenza o di concordato sul patrimonio del partner commerciale o del cliente, laddove il cliente non è affiliato a T4E tramite un partner commerciale,
- se il partner commerciale non adempie ai propri obblighi di trasferimento del pedaggio pagato dal cliente e di pagamento di altre commissioni a T4E quando dovuto, o non paga nel luogo di pagamento concordato o nella valuta concordata, a meno che il mancato pagamento non sia dovuto a errori amministrativi o tecnici e non venga posto rimedio entro tre giorni lavorativi bancari,
- se il cliente, che non è affiliato a T4E tramite un partner commerciale, non paga il pedaggio dovuto e le altre commissioni a T4E quando dovuto, o non lo paga nel luogo di pagamento concordato o nella valuta concordata, a meno che il mancato pagamento non sia dovuto a errori amministrativi o tecnici e non venga posto rimedio entro tre giorni lavorativi bancari

e

- se il partner commerciale nega i diritti di accesso, ispezione e controllo del gestore del sistema di pedaggio o di T4E, o se i risultati di tale ispezione rendono irragionevole per T4E la prosecuzione del rapporto contrattuale con il partner commerciale.

10 Diritto applicabile, foro competente, lingua di corrispondenza

10.1 Al rapporto commerciale, compresa la sua conclusione, tra T4E e il cliente, si applica il diritto sostanziale della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

10.2 Il foro competente esclusivo per le controversie di diritto civile è Berlino.

10.3 Le dichiarazioni scritte, gli avvisi o le notifiche del cliente a T4E vengono tenute presenti solo se scritte in tedesco, francese o inglese. Ciò non pregiudica il diritto di T4E di utilizzare un'altra lingua con il cliente, a condizione che essa sia una lingua ufficiale presso la sede del cliente.